



Regolamento di Istituto

Appendice SARS-CoV-2

**APPROVATO CON DELIBERA N. 90
DELL'11/09/2020**

Linee operative per garantire l'avvio dell'anno scolastico
2020/2021 nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di Sars-Cov-2

**Scuola secondaria di I grado G. MAZZINI
14/09/2020**

Il presente regolamento viene redatto in applicazione del D.M. 6 agosto 2020, n. 87 contenente il “protocollo di intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID -19” siglato dal Ministero dell’Istruzione e dalle Rappresentanze sindacali. Sono riferimenti imprescindibili e prescrittivi per la stesura delle disposizioni ivi contenute il D.M. 26 giugno 2020, n. 39 “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” e tutta la documentazione prodotta dal Comitato tecnico scientifico istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri presso il Dipartimento della Protezione Civile.

Il presente regolamento ha la funzione di strumento per il controllo del rischio biologico generico nell’istituzione scolastica “Giuseppe Mazzini” rispetto alla diffusione del virus COVID-19, si accompagna alle disposizioni contenute nel DVR a garanzia della tutela e della salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008 e disciplina le modalità di accesso, movimento, condotta ed uscita da e nell’istituzione scolastica.

Sono tenuti al rispetto del presente regolamento, in vigore fino al termine dell’emergenza epidemiologica o di ulteriori disposizioni da parte delle autorità competenti tutti i lavoratori dell’istituzione, gli alunni, l’utenza in genere.

Il presente regolamento viene prodotto in ottemperanza di quanto indicato e prescritto nei documenti emanati dalle Autorità centrali e periferiche, nella consapevolezza che la ripresa delle attività scolastiche debba essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza (in termini di contenimento del rischio di contagio), benessere socio emotivo di alunni e lavoratori, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali all’istruzione e alla salute. Un equilibrio che si raggiunge esclusivamente attraverso la collaborazione attiva di alunni e famiglie, nell’ambito di una responsabilità condivisa e collettiva da cui nasce l’esigenza di rinnovare e rendere più forte il patto sociale tra tutte le componenti che animano la scuola.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTO** il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
- VISTO** il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTI** il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- VISTO** il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
- VISTO** il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- VISTO** il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;
- VISTO** il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
- VISTA** la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;
- VISTO** il documento "Proposte operative per i dirigenti scolastici", del Politecnico di Torino;
- VISTO** il rapporto dell'Istituto superiore di sanità n. 5/2020, Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus COVID-19;
- VISTO** il rapporto dell'Istituto superiore di sanità n. 19/2020, raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi;
- VISTO** il rapporto dell'Istituto superiore di sanità n. 58/2020, Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia;
- CONSIDERATE** le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del COVID-19 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato

Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022;

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da COVID-19 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

ACQUISITO il parere favorevole della “Commissione ripartenza”, istituita al fine di definire e condividere le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro,

DELIBERA

l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-19

TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da COVID-19 nell'ambito delle attività della Scuola secondaria di I grado "Giuseppe Mazzini" nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero gli alunni, le famiglie, il personale docente e il personale non docente, il Dirigente scolastico.
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), e ha validità per l'anno scolastico 2020/2021 e comunque fino al perdurare della necessità di prevenzione e contenimento del contagio.
3. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.
4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per gli alunni con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.
5. Quanto previsto nel Regolamento di Istituto, qualora confliggente con le previsioni del presente "Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del COVID-19," è da ritenersi temporaneamente nullo e non applicabile fino a nuove disposizioni e/o revisione del Regolamento di Istituto.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico trasmette tramite mail e sul Registro elettronico a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione attraverso pubblicazione sul sito web e all'Albo on line, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate.
2. Viene istituita nel sito dell'istituzione scolastica una apposita sezione, denominata "Operazione rientro sicuro" in cui sono pubblicati tutti i documenti normativi prodotti dalle Autorità e dalla scuola in merito all'emergenza sanitaria COVID-19 che non abbiano carattere di riservatezza.
3. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP), del Medico Competente e del Rappresentante dei lavoratori qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) Per “disinfezione” si intende il complesso di procedimenti o operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
- c) Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad azione virucida quali soluzioni di ipoclorito di sodio (candeggina) o etanolo (alcol etilico), evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore. Si definisce “sanificazione” anche l’operazione di pulizia delle mani attraverso l’uso di soluzioni e gel contenenti alcol o altre sostanze virucide;
- d) Il coronavirus COVID-19 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca della persona infetta che cadono nel raggio di circa 1 metro dalla fonte di emissione e possono contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure il toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un rischio di esposizione al coronavirus;
- e) Sono sintomi riconducibili al SARS-CoV-2, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus COVID-19, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, fiato corto e altri sintomi simil-influenzali;
- f) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con un’altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire:
 - a) Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - b) Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
 - c) Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l’uso di mascherine;
 - d) Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.

TITOLO II – ACCESSO AGLI EDIFICI

Art. 4 – Condizioni necessarie all'accesso

1. L'accesso a tutti i locali che costituiscono il complesso della Scuola secondaria di I grado "Giuseppe Mazzini", compresi gli immobili temporaneamente concessi a qualsiasi titolo dall'Ente locale o terzi sulla base di accordi, non è consentito in caso in cui:
 - a) Si abbia una temperatura corporea superiore ai 37.5°
 - b) Si accusino sintomi simil influenzali compatibili con un'infezione da COVID-19 (tosse, dolori articolari, fiato corto, ecc.)
 - c) Si abbia registrato una temperatura corporea superiore ai 37.5° o sintomi compatibili con COVID-19 nei tre giorni precedenti;
 - d) Si provenga da zone dichiarate a rischio o si sia stati a contatto con persone positive a COVID-19 nei 14 giorni precedenti
2. La scuola, tramite il proprio personale, si riserva la possibilità di misurare la temperatura corporea dei richiedenti l'accesso, con termometri che consentono di evitare il contatto fisico.

Art. 5 – Accesso e norme di comportamento nei locali da parte dei lavoratori

1. L'accesso agli edifici scolastici da parte dei dipendenti (personale docente e non docente) è ordinariamente consentito al fine di espletare la prestazione lavorativa e concretizzare il diritto al lavoro costituzionalmente garantito.
2. L'accesso avviene nel rispetto delle norme sul contenimento del rischio di infezione da COVID-19.
3. È fatto obbligo l'uso della mascherina chirurgica quotidianamente distribuita dalla scuola (in alternativa può essere utilizzata una mascherina propria, chirurgica o di comunità) tranne nei casi specificamente previsti dalla normativa, dal presente Regolamento e dai suoi allegati;
4. Non sono consentiti gli assembramenti nei locali e nelle pertinenze degli edifici scolastici, compresi gli immobili messi a disposizione dall'Ente locale sulla base di accordi;
5. È fatto obbligo di mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro;
6. Il personale è tenuto a sanificare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato, prima e dopo aver toccato i distributori di snack e bevande e altre superfici con cui entrano in contatto numerose persone, dopo aver toccato superfici come maniglie, porte, finestre, corrimano, sui quali non è possibile esercitare un'azione continua di pulizia e sanificazione;
7. Lo spostamento in orario di servizio avviene nel rispetto delle disposizioni impartite e della segnaletica orizzontale e verticale presente nell'istituto.

8. Il personale che permane nelle aule scolastiche e in tutti i locali degli edifici scolastici è tenuto ad arieggiarli periodicamente e più frequentemente possibile (comunque almeno ogni ora per almeno 5 minuti). Si ricorda che sono compresi, oltre alle aule, i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le aule speciali, i laboratori, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

Art. 6 – Accesso e norme di comportamento nei locali da parte degli alunni

1. L'accesso agli edifici scolastici da parte degli alunni è ordinariamente consentito al fine di seguire le lezioni e concretizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito;
2. L'accesso avviene nel rispetto delle norme sul contenimento del rischio di infezione da COVID-19;
3. Gli alunni si presentano a scuola muniti di mascherina chirurgica o di comunità, la indossano prima, dopo e durante l'entrata e l'uscita dai locali scolastici, comprese le pertinenze della scuola (parchi e giardini);
4. L'accesso all'edificio scolastico avviene dagli accessi e negli orari comunicati dal Dirigente Scolastico alle famiglie. Non sono ammessi accessi promiscui al di fuori degli orari assegnati ad eccezione di quelli straordinari dietro giustificazione scritta dei genitori / tutori degli alunni;
5. Per accedere alle classi e uscirne al termine delle lezioni gli alunni sono tenuti a rispettare le disposizioni e la segnaletica orizzontale e verticale che disciplinano le entrate e le uscite dai vari plessi scolastici;
6. Non sono consentiti gli assembramenti nelle pertinenze e nei locali dell'edificio scolastico;
7. È fatto obbligo l'uso della mascherina chirurgica tranne nei casi specificamente previsti dalla normativa, dal presente Regolamento e dai suoi allegati;
8. Negli spostamenti di gruppo gli alunni (nei corridoi, sulle scale...) procedono ordinatamente in fila indiana e mantengono il distanziamento fisico di almeno un metro;
9. È fatto obbligo di mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro;
10. Gli alunni sono tenuti a sanificare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato, dopo aver toccato superfici come maniglie, porte, finestre corrimano e altre superfici con cui entrano in contatto numerose persone e sulle quali non è possibile esercitare un'azione continua di pulizia e sanificazione;
11. Nel caso in cui un alunno dovesse dimenticare, smarrire o danneggiare la propria mascherina chirurgica o di comunità la scuola interviene accedendo alle proprie dotazioni fornendone una dalle proprie dotazioni.

Art. 7 - Accesso e norme di comportamento nei locali da parte di terzi

1. L'accesso a esterni (genitori, fornitori, rappresentanti, corrieri, ecc.) è consentito

esclusivamente nel caso in cui non si possa fare ricorso alla comunicazione a distanza (mail, posta elettronica certificata, telefono) ed avviene nei giorni e nelle fasce orarie indicate dalle disposizioni del dirigente scolastico;

2. L'esterno è tenuto a frequentare esclusivamente i locali dove si concretizza la sua ragione di accesso all'edificio rimanendovi per il minor tempo possibile;
3. È consentito l'ingresso nei locali ad un solo esterno per volta;
4. L'accesso da parte di esterni anche dei genitori degli alunni - viene annotato dai collaboratori scolastici su appositi registri all'entrata degli immobili. Sui registri sono indicati i dati anagrafici e i contatti degli accedenti ai locali. Le dichiarazioni avvengono sotto la responsabilità degli istanti con le conseguenze che ne derivano in caso di attestazioni non veritiere;
5. L'accesso dei genitori/tutori non è in nessun caso consentito per consegnare materiali didattici o altro dimenticato a casa dagli alunni;
6. All'esterno è fatto obbligo di indossare la mascherina chirurgica o di comunità, tranne nei casi specificamente previsti dalla normativa, dal presente Regolamento e dai suoi allegati;
7. Non sono consentiti gli assembramenti nei locali dell'edificio scolastico né nelle sue pertinenze;
8. È fatto obbligo di mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro;
9. L'esterno è tenuto a sanificare le mani prima dell'ingresso nell'edificio scolastico con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto, prima e dopo aver toccato i distributori di snack e bevande e altre superfici con cui entrano in contatto numerose persone, dopo aver toccato superfici come maniglie, porte, finestre corrimano, sui quali non è possibile esercitare un'azione continua di pulizia e sanificazione;
10. Lo spostamento nell'edificio avviene nel rispetto delle disposizioni impartite e della segnaletica presente nell'istituto.

TITOLO III – ACCESSO AGLI ALUNNI E ATTIVITÀ DIDATTICA

Art. 8 - Il ruolo degli alunni e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da COVID-19, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare tutte le misure di propria competenza.
2. Le famiglie degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti sulla responsabilità genitoriale, del presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e sono quindi tenute ad adottare comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.
3. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021, salvo ulteriori successive comunicazioni, sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono preferibilmente in videoconferenza e per comunicazioni più rapide al telefono o tramite mezzi di comunicazione a distanza.
4. I genitori/tutori dell'alunno **sotto la loro responsabilità** misurano ogni giorno la temperatura corporea dei propri figli e non li mandano a scuola qualora la stessa superasse i 37.5°. Nel caso in cui gli alunni avvertano sintomi associabili al COVID-19 o una temperatura corporea superiore ai 37.5° devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia o pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.
5. Per il rientro a scuola la famiglia dell'alunno deve ottemperare agli obblighi previsti dalla legge vigente, presentando contestualmente i certificati richiesti. L'alunno non potrà in nessun caso essere riammesso nella comunità scolastica senza certificato.
6. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità vengono valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Art. 9 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica. Ciascuna delle sedi è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.
2. A ciascun settore degli edifici sono assegnati dei canali di ingresso e di uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali gli alunni delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.
3. Al personale scolastico, docente e non docente, sono consentiti l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare

la segnaletica relativa ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

4. Agli alunni è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori durante tutta la permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi:
 - in uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe, solo se accompagnati dall'insegnante;
 - ai servizi igienici, se non presenti all'interno del proprio settore.Anche in tali casi gli alunni devono rispettare il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica e indossare la mascherina.

Art. 10 - Operazioni di ingresso e di uscita degli alunni per le lezioni

1. In tutti i plessi che costituiscono la Scuola secondaria di I grado "Giuseppe Mazzini" e negli immobili concessi dall'Ente locale al fine di ridurre il rischio di infezione da COVID-19, tramite disposizione interna a cura del dirigente scolastico e sentita la Commissione istituita con propria determinazione prot. 1809 del 17 agosto 2020, vengono disciplinati gli accessi e le uscite scaglionate ai locali scolastici da parte del personale docente e non docente e degli alunni in modo da evitare assembramenti e rispettare il distanziamento fisico.
2. Gli alunni, per accedere all'edificio, **devono**:
 - attendere l'orario indicato per il loro accesso (laddove gli accessi siano scaglionati);
 - presentarsi sul posto all'orario indicato, evitando anticipi o ritardi;
 - rispettare scrupolosamente il distanziamento fisico;
 - procedere esclusivamente in fila indiana;
 - indossare correttamente la mascherina già all'interno delle pertinenze della scuola (giardini, cortili, parcheggi interni...) e per tutto il tragitto, fino all'ingresso in aula e al posizionamento di tutti gli alunni nel banco assegnato dal docente.
3. Gli alunni raggiungono le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in fila indiana e in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico.
4. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto il proprio posto all'interno dell'aula, non è consentito alzarsi;
5. Una volta raggiunta la propria aula, gli alunni prendono posto al proprio banco e solo quando tutti saranno seduti potranno togliere la mascherina a condizione che venga rispettato il distanziamento di almeno un metro dalla bocca dei compagni e di due metri dall'insegnante (cd "zona interattiva");
6. A partire dall'inizio degli accessi il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza. I docenti incaricati della vigilanza durante le operazioni di ingresso degli alunni dovranno essere presenti a scuola 5 minuti prima dell'inizio di tali operazioni. In particolare nei primi giorni di scuola i docenti accoglieranno gli alunni che accedono secondo lo scaglionamento e li condurranno in aula in modo che apprendano i percorsi e le regole di

comportamento. Verificato l'avvenuto apprendimento dei corretti comportamenti, i docenti impegnati nella prima ora di lezione saranno presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

7. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale gli alunni devono rispettare il distanziamento fisico e indossare la mascherina. Nei plessi in cui è previsto scaglionamento di ingresso si ripeterà nello stesso ordine lo scaglionamento di uscita. In pratica i primi ad entrare saranno i primi ad uscire, al suono della campana. Le uscite successive saranno cadenzate dai docenti che faranno rispettare il tempo indicato per ciascun gruppo classe.
8. Sono consentite eccezioni agli orari di entrata e uscita in caso di permesso permanente di uscita anticipata per motivi di trasporto, per terapie mediche o, eccezionalmente, per ingressi e uscite in orario straordinario autorizzate dai genitori con apposito cedolino sul libretto personale.
9. A partire dalla campana di uscita, il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni.
10. Si identificano i seguenti accessi alle pertinenze degli immobili al fine di garantire uno scaglionamento delle entrate e uscite:
 - a. Sede via Tozzetti n. 5: cancello principale via Tozzetti n. 5, cancello palestra via Tozzetti, cancello lato viale Alfieri. Dalle seguenti entrate/uscite si può accedere all'edificio mediante: porta principale su via Tozzetti, porta retrostante fronte viale Alfieri, ingresso emergenza ala sud fronte viale Alfieri, ingresso emergenza (scale antincendio primo piano) ala sud fronte viale Alfieri;
 - b. Sede via Del vecchio lazzeretto n. 10 (villa Corridi): cancello principale al parco della villa Corridi su via Del vecchio lazzeretto. Dalle seguenti entrate/uscite si può accedere all'edificio mediante: porta principale dell'immobile, ingresso emergenza ala sud piano terra, ingresso emergenza (scale antincendio primo piano) ala sud.
 - c. Sede viale Carducci n. 16 (Ex Pirelli): cancello principale della corte interna in viale Carducci n. 16, cancello su viale Carducci n. 14, su via della Meridiana. Dalle seguenti entrate/uscite si può accedere all'edificio mediante: porta principale dell'immobile su viale Carducci, ingresso emergenza ala ovest piano terra, ingresso emergenza (scale antincendio primo piano) ala ovest.
 - d. Sede di via Veneto n. 24 (Ex Gamerra): cancello lato via Veneto n. 24. Dalle seguenti entrate/uscite si può accedere all'edificio mediante: porta principale dell'immobile, porta antistante l'atrio al piano terra, ingresso emergenza (scale antincendio primo piano) ala nord.
 - e. Sede temporanea in via Don Bosco (ex circoscrizione 4): gli accessi saranno disciplinati con specifico provvedimento.

TITOLO IV – MISURE DI PREVENZIONE DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 11 – Aule ordinarie

1. Per consentire il distanziamento fisico, che costituisce una delle più importanti misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, è stato individuato il numero massimo di alunni che ogni aula può contenere, con una eventuale tolleranza massima del 10%. Per ogni aula negli edifici che compongono il complesso della Scuola secondaria di I grado “Giuseppe Mazzini” è stata individuata una disposizione funzionale di banchi e sedute (layout d’aula) rispettosa delle norme imposte, in particolare: del rispetto del parametro di almeno un metro dalle rime buccali tra gli alunni e di due metri lineari tra la seduta dell’insegnante e gli alunni (cd. Zona interattiva). Tali parametri si intendono in condizione di staticità, come ribadito dal Comitato tecnico scientifico (verbale n. 94, seduta 7 luglio 2020) e sono imprescindibili;
2. È fatto divieto di modificare il layout delle aule che, anche dopo le operazioni di pulizia dell’aula, dovrà essere immediatamente ripristinato;
3. Nel caso il docente o gli alunni si spostino dalla loro postazione, venendo meno durante il movimento (situazione dinamica) il rispetto del distanziamento sociale, indossano la mascherina chirurgica o di comunità. La mascherina chirurgica o di comunità viene indossata in tutti i casi in cui non sussiste il distanziamento di un metro tra alunni e di due metri tra docenti e alunni;
4. Con frequenza regolare, e almeno ogni ora, il docente ha cura di aprire o far aprire le finestre per consentire, per un tempo adeguato, il ricambio di aria all’interno dell’aula;
5. Le porte delle aule debbono restare sempre aperte;
6. Non è consentito agli alunni spostarsi dal proprio banco se non autorizzati;
7. Nelle attività didattiche con alunni con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dall’alunno, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione. Nello specifico in questi casi il lavoratore utilizza, unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose (visiera). Come precisato dal Comitato tecnico scientifico (allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, pag. 18) “non sono soggetti all’obbligo di utilizzo della mascherina gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina;
8. L’utilizzo di dispositivi di protezione e di specifiche misure di contenimento del rischio da contagio nelle attività con alunni beneficiari di legge 104/1992 viene valutata caso per caso in accordo con la famiglia, sentiti gli insegnanti e il Servizio di prevenzione e protezione della scuola;
9. In ogni classe viene disposto un flacone di gel igienizzante a base alcolica per la frequente igienizzazione delle mani e una soluzione a base alcolica superiore al 70% per la rapida igienizzazione delle superfici e degli oggetti di lavoro;
10. All’ingresso nell’aula, e comunque più volte nella giornata, il docente e gli alunni igienizzano le mani. Nel caso in cui l’aula venga utilizzata da più classi o gruppi di alunni durante la giornata, si dispone una pulizia straordinaria prima di ogni nuovo accesso;
11. In considerazione del layout delle aule, tenendo conto della disposizione “a elle” di parte

degli alunni mediante l'utilizzo dei banchi doppi, ogni insegnante alla prima ora di lezione provvede allo scambio tra i compagni di banco rispetto alla disposizione adottata il giorno precedente. In caso di assenza di un alunno assegnato ad un banco doppio il compagno presente si siede nella posizione fronte alla lavagna. L'insegnante dispone un cambio frequente dei posti assegnati agli studenti che non può comunque avvenire nella stessa giornata per evitare usi condivisi delle superfici;

Art. 12 – Prove di verifica

1. Le prove di verifica e i compiti in classe vengono programmati rispettando procedure che riducano il rischio di condivisione di fogli, libri e materiali tra alunni e docenti con l'obiettivo di limitare la possibile diffusione di un contagio da COVID-19;
2. Sono consigliate modalità di verifica che prevedano l'utilizzo di applicativi tecnologici, in quanto escludono a priori il rischio di condivisioni di materiali;
3. Per le prove di verifica in cui si prevede la consegna di materiale cartaceo dall'alunno al docente, si consiglia la seguente procedura:
 - Prima della prova l'alunno e il docente igienizzano le mani con il gel a base alcolica;
 - L'alunno porta da casa una cartellina A4 plastificata in cui inserire il compito;
 - Al termine del compito ogni alunno inserisce la prova in cartaceo dentro la cartellina A4 plastificata;
 - Viene predisposto un quadernone ad anelli con superficie plastica in cui ogni alunno, inserisce la cartellina A4 plastificata;
 - L'insegnante prende in custodia il quadernone, avendo cura di igienizzare o far igienizzare il fronte e il retro e lo quarantena per 48h, dopodiché potrà correggere.
 - In alternativa al quadernone ad anelli con le cartelline plastificate, i docenti potranno raccogliere i materiali degli alunni in scatole o portalistini, sempre rispettando i tempi di quarantena
4. Le interrogazioni avvengono prioritariamente al banco, l'uso della mascherina da parte degli alunni e del docente, è prescritto nelle situazioni di movimento (es. spostamento verso la lavagna)

Art. 13 – Gestione degli zaini e degli effetti personali

1. Gli zaini e gli effetti personali (cartelline, giacchetti, ecc.) sono ad uso esclusivo del proprietario;
2. È fatto divieto di scambio e di condivisione di materiali didattici tra alunni; (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) e di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che gli alunni valutino attentamente quali materiali didattici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola;
3. Sarà cura degli alunni far in modo di non dimenticare oggetti a scuola e dei docenti di non prevedere il deposito di materiali (cartelline da disegno, scarpe o altro materiale per l'educazione fisica) oltre l'orario delle lezioni in modo da facilitare le operazioni di pulizia e

non intralciare gli spostamenti in aula;

4. Nel caso in cui il layout delle aule non consenta il posizionamento di zaini e giacchetti all'interno delle stesse, perché potenzialmente causa di urto o inciampo, con disposizioni successive vengono disciplinate modalità alternative di deposito oggetti.

Art. 14 - L'intervallo

1. L'intervallo si svolge prioritariamente in classe;
2. Durante l'intervallo gli alunni restano seduti al loro banco indossando la mascherina chirurgica o di comunità che viene tolta esclusivamente per consumare la merenda o bere. È vietato condividere cibi e bevande;
3. È cura del docente presente predisporre l'apertura di porte e finestre, durante l'intervallo per favorire il ricambio d'aria;
4. Disposizioni successive, sentito il Responsabile SPP, potranno disciplinare lo svolgimento dell'intervallo negli spazi all'aperto, compatibilmente con le condizioni meteo, anche ricorrendo a turnazione delle classi;
5. È permesso l'accesso al bagno durante l'intervallo ad un solo alunno per volta per classe.

Art. 15 – Laboratori e aule attrezzate

1. Nei laboratori e nelle aule attrezzate, una volta concluse le operazioni di pulizia, l'accesso è consentito mediante l'utilizzo di mascherina chirurgica o di comunità e nel rispetto del distanziamento fisico tra gli alunni, tra di essi e i docenti, e della segnaletica orizzontale e verticale predisposta;
2. In considerazione dell'ampiezza del laboratorio o dell'aula attrezzata viene calcolato il numero massimo di persone che possono essere ospitate contemporaneamente. La valutazione tiene conto:
 - a. Della distanza di almeno 1 metro tra le rime buccali degli alunni;
 - b. Della distanza di almeno 2 metri tra il docente e gli alunni (cd spazio interattivo);
3. Lo spostamento del personale docente è consentito tra i banchi o le postazioni di lavoro mediante l'utilizzo di mascherina chirurgica o di comunità;
4. Qualora l'analisi degli spazi a disposizione, in relazione al necessario distanziamento fisico, conduca a dover dividere la classe (turnazione), si procede utilizzando il personale a disposizione;
5. Al termine di ogni attività si procede a riassetto dell'aula, a pulizia e igienizzazione, degli spazi e delle superfici in vista dell'utilizzo da parte di altre classi o gruppi di alunni.

Art. 16 - Spazi comuni non didattici

1. Gli spazi comuni non didattici sono gli ambienti interni all'edificio scolastico non deputati espressamente alla didattica, quali l'ingresso, l'atrio, i corridoi, l'area ricreazione, la sala insegnanti, i bagni, ecc.
2. Il movimento negli spazi non didattici è consentito esclusivamente indossando la mascherina

chirurgica o di comunità e rispettando il distanziamento fisico;

3. Gli ingressi, gli atri e i corridoi non sono di norma utilizzati e gli alunni non devono stazionarvi se non in ingresso e uscita rispettando il distanziamento, utilizzando le mascherine chirurgiche o di comunità, seguendo la segnaletica verticale e orizzontale;
4. Lo spostamento degli alunni in orario di lezione attraverso gli spazi comuni non didattici deve essere autorizzato dal docente;

Art. 17 - Aule docenti

1. L'utilizzo dell'aula docenti è consentito esclusivamente indossando la mascherina chirurgica e nel rispetto del distanziamento fisico di un metro tra insegnante ed insegnante, limitatamente allo stretto necessario;
2. È fatto divieto di creare assembramenti, scambiarsi libri ed altri effetti personali che non siano stati adeguatamente igienizzati;
3. Prima dell'accesso in aula docenti, i professori puliscono le mani con acqua e sapone o le igienizzano col gel a base alcolica messo a disposizione della scuola
4. È cura dei docenti garantire un frequente ricambio di aria nelle aule docenti mediante apertura delle finestre e delle porte;
5. Disposizioni specifiche disciplinano il numero massimo di persone che in contemporanea possono accedere alle aule docenti nei vari plessi.

Art. 18 – Palestre

1. Nelle prime fasi di riapertura della scuola sono vietati i giochi di squadra e gli sport di gruppo; sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico, soprattutto all'aperto, compatibilmente con le variabili strutturali di ogni plesso e le condizioni meteo;
2. Nella palestra e durante le attività fisiche in generale è imposto il distanziamento di almeno due metri (in analogia con quanto disciplinato dall'allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020) e la frequente aerazione del locale;
3. È fatto divieto di utilizzare la palestra per più di una classe per volta e di alternarsi agli attrezzi;
4. Le attività motorie vengono svolte senza mascherina chirurgica o di comunità in quanto potrebbero queste potrebbero inibire l'affluenza adeguata di ossigeno durante gli sforzi fisici;
5. Salvo disposizioni adottate con provvedimenti specifici è fatto divieto, in considerazione degli spazi, di utilizzare gli spogliatoi della palestra.
6. Al termine di ogni attività e prima dell'inizio dell'attività successiva viene garantita la pulizia di aree e attrezzi;
7. Sarà cura del docente di educazione fisica alternare con frequenza le lezioni di motoria con le attività teoriche in aula.

Art. 19 - Lezioni di musica

8. Durante le lezioni di musica sono vietate le attività di canto e l'utilizzo del flauto dolce.

Art. 20 - Lezioni dell'indirizzo musicale

1. Le lezioni individuali di strumento (pianoforte, violoncello, percussioni e corno) avvengono previo accurato lavaggio delle mani da parte dei docenti e degli alunni o igienizzazione con il gel a base alcolica distribuito dalla scuola;
2. Qualora non sussistesse un distanziamento fisico di almeno un metro tra il docente e l'alunno (o più alunni) è prescritto l'utilizzo della mascherina chirurgica o di comunità;
3. Per le lezioni di corno il distanziamento fisico tra docente e alunno deve superare i 3 metri o, in alternativa, dovrà essere previsto l'utilizzo di divisori in materiale plastico trasparente. Il docente avrà cura di evitare versamenti o gocciolamenti di saliva propria o degli alunni e disporre una immediata pulizia delle superfici al termine della lezione individuale. Quando si vuota la condensa presente all'interno dello strumento è obbligatorio raccoglierla in piccoli contenitori o vaschette contenente liquido disinfettante da pulire al termine dell'esecuzione. Durante le lezioni di corno il professore ha cura di non rivolgere lo sfiato dello strumento verso l'alunno e viceversa;
4. Al termine di ogni lezione individuale lo strumento musicale viene igienizzato utilizzando accorgimenti e prodotti che ne prevengano il danneggiamento;
5. Nel corso delle attività didattiche ogni docente, in particolar modo il docente di corno, procedere a aerazione del locale aprendo porte e finestre;
6. È fatto divieto dell'uso promiscuo degli strumenti: ogni docente o alunno utilizza il proprio strumento o lo strumento concesso in dotazione dalla scuola e lo ripone al termine della lezione in autonomia. Sono fatti salvi i casi in cui si disponesse di un singolo strumento per le lezioni (ad. esempio percussioni in singolo esemplare che non prevedano l'uso di bacchette individuali o pianoforte verticale) o nei casi sporadici nei quali non sia possibile l'attribuzione univoca di uno strumento ad un allievo. In tali casi si procede ad inizio lezione all'accurata igiene delle mani con gel a base alcolica e a igienizzazione dello strumento al termine della lezione individuale;
7. Le attività di musica di insieme vengono effettuate ordinariamente in piccoli gruppi avendo cura di mantenere una significativa distanza tra gli alunni che suonano strumenti a fiato e gli altri compagni; qualora le dimensioni degli spazi a disposizione lo consentano potranno essere programmate anche attività ad orchestra intera da disciplinare con disposizioni specifiche;
8. Sono vietate le attività corali di gruppo;
9. È fatto divieto agli alunni il consumo del pasto nei locali della scuola.

Art. 21 - Distributori di bevande

1. L'utilizzo del distributore di bevande è consentito ad una persona alla volta, munita di mascherina chirurgica o di comunità, al fine di evitare assembramenti;
2. Prima di utilizzare il distributore di bevande tramite il tastierino di scelta del prodotto, i fruitori si lavano le mani o utilizzano il gel con soluzione alcolica messo a disposizione della scuola;
3. È fatto divieto di condividere la bevanda con altre persone (uso promiscuo) e di prendere la bevanda per conto di altri. La bevanda viene consumata sul posto e il contenitore viene

gettato nell'apposito cestino;

4. Con frequenza regolare il tastierino e la parte frontale del distributore di bevande sono oggetto di pulizia da parte dei collaboratori scolastici.

Art. 22 - Accesso ai bagni

1. L'accesso ai bagni della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non devono formarsi assembramenti. Chiunque acceda ai bagni si dispone in una fila ordinata con distanziamento di 2 metri, come indicato dalla cartellonistica apposta in corrispondenza dell'accesso ai bagni, indossando sempre la mascherina;
2. Prima accedere al bagno e comunque prima dell'uso, i fruitori igienizzano le mani con gel a base alcolica. Utilizzati i bagni, i fruitori lavano accuratamente le mani secondo la procedura illustrata dell'infografica;
3. Chiunque acceda ai bagni ha cura di lasciarli in perfetto ordine. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone, seguendo la procedura dell'infografica;
4. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema al personale collaboratore scolastico che provvederà tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento;
5. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso degli alunni ai bagni sarà consentito anche durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante. E' responsabilità degli alunni chiedere di andare al bagno solo nei casi di reale necessità. I collaboratori scolastici, nelle operazioni di vigilanza si accertano che gli alunni non si trattengono per un tempo prolungato in bagno.
6. Attraverso una disposizione specifica, sentito il Responsabile SPP e ad integrazione del Piano delle attività, vengono disciplinate le modalità di pulizia e i prodotti utilizzati dai collaboratori scolastici per la pulizia dei bagni;
7. L'aerazione nei bagni è garantita dalla costante apertura di una finestra, che viene chiusa contestualmente alla chiusura della scuola. Nel caso in cui non sia presente una finestra nella stanza, l'aerazione è garantita dal costante funzionamento degli estrattori.

Art. 23 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola, si svolgono all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.
2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato

scrupolosamente il distanziamento fisico di almeno 1 metro, salvo diverse disposizioni dell'autorità sanitaria o previsione normativa;

3. È comunque privilegiato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.

Art. 24 – Scuola in ospedale

1. Le attività di Scuola in ospedale presso il presidio di viale Alfieri vengono espletate previo confronto e coordinamento tra il dirigente scolastico e il direttore sanitario della struttura, nel rispetto dei protocolli di sicurezza in ambiente ospedaliero.

TITOLO V – IGIENE PERSONALE E DEGLI AMBIENTI

Art. 25 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare le precauzioni igieniche finalizzate alla prevenzione di infezioni da COVID-19, in particolare:
 - a) il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone secondo le prescrizioni dell'infografica presente nei bagni e, in alternativa, l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare prima e dopo il contatto con oggetti di uso comune;
 - b) starnutire e tossire coprendosi accuratamente bocca e naso, utilizzando l'interno del gomito o fazzoletti puliti, che verranno poi conservati in un'apposita busta chiusa e smaltiti;
 - c) non portare le mani a naso, occhi e bocca se non si è precedentemente provveduto a igienizzare le mani;
 - d) non condividere oggetti personali (penne, matite, ecc..) e igienizzare gli oggetti che devono essere utilizzati da più persone (telefoni, mazze di chiavi, ecc.)
2. La scuola mette a disposizione dei lavoratori una mascherina chirurgica al giorno. La consegna viene annotata nell'apposito registro delle consegne dei DPI da parte del personale collaboratore scolastico che le distribuisce nelle proprie postazioni, dislocate nei vari plessi;
3. È garantita la consegna della mascherina chirurgica agli alunni che sono sprovvisti, smarriscono, distruggono o dimenticano la propria mascherina chirurgica o di comunità;
4. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei bagni sono posizionati distributori di sapone e istruzioni per il corretto lavaggio delle mani (infografica); inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite, sono presenti distributori di gel igienizzante;
5. Gli alunni e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un flaconcino di gel igienizzante, fazzoletti monouso e sacchetti per riporre mascherine e fazzoletti usati per uso strettamente personale;
6. I docenti di sostegno – secondo valutazioni da effettuare caso per caso - indossano, oltre alla mascherina, la visiera fornita dall'Istituto. L'igienizzazione giornaliera della visiera è responsabilità del docente.

Art. 26 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. I collaboratori scolastici assicurano la pulizia e l'igienizzazione giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, secondo le indicazioni che sono state loro fornite con atto apposito del Dirigente Scolastico;
2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni. Per la decontaminazione, si

raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, si richiede l'utilizzo di etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro;

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici, quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con etanolo al 70%. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, maniglie, superfici dei servizi igienici e sanitari;
4. Le tastiere e lo sportello a spinta dei distributori automatici sono disinfettati prima dell'inizio delle lezioni, e almeno altre due volte nella giornata, alla fine di ogni intervallo, e alla fine delle lezioni;
5. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni utilizzo. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono sanificate alla fine di ogni lezione a cura del docente.
6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, viene assicurata la ventilazione degli ambienti;
7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine e guanti monouso.

Art. 27 - Autosanificazione

1. Tutto il personale è tenuto ad effettuare precauzionalmente la procedura di auto sanificazione del materiale utilizzato mediante i presidi messi a disposizione dalla scuola (salviette igienizzanti, alcol, disinfettanti) o propri;
2. Tali prodotti devono essere tenuti lontani dalla disponibilità degli alunni;

TITOLO VI – GESTIONE DEL CASO SINTOMATICO

Art. 28 - Gestione delle procedure sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. La gestione del caso sintomatico avviene nel rispetto di quanto indicato nel rapporto dell'Istituto superiore di sanità n. 58/2020 "Indicazioni operative sulla gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi per l'infanzia";
2. Il dirigente scolastico nomina uno o più "referenti COVID", eventualmente anche i loro sostituti, deputati alla gestione dei contatti e alla comunicazione con i genitori/tutori degli alunni che presentino sintomi compatibili con infezione da COVID-19, nonché all'attuazione delle procedure come definite dal Rapporto ISS 58/2020 e alla gestione dei rapporti con il locale Dipartimento di prevenzione;
3. I "referenti COVID" sono destinatari di formazione specifica come previsto dal rapporto ISS 58/2020;
4. La scuola monitora il numero di assenze all'interno dell'istituto e qualora si verificasse una percentuale superiore al 40% delle assenze degli alunni per classe, "il referente COVID" nominato le comunica al locale Dipartimento di prevenzione;
5. La scuola monitora e segnala al Dipartimento di prevenzione, tramite il referente COVID, assenze significative all'interno del corpo docenti.

Art. 29 – Alunno con sintomatologia compatibile con infezione da COVID-19 a scuola

1. Nel caso in cui un alunno accusi a scuola un aumento della temperatura corporea superiore ai 37.5° o altri sintomi compatibili con una infezione da COVID-19, l'insegnante di classe o il collaboratore scolastico avverte senza indugio il "referente COVID" nominato dal dirigente scolastico.
2. Il "referente COVID" telefona senza indugio ai genitori/tutori dell'alunno che al contempo viene accompagnato in una apposita aula contrassegnata da cartellonistica verticale ("aula infermeria") dove potrà essere disposta la misurazione della temperatura corporea con termometro che non prevede contatto;
3. Dal momento in cui l'alunno dichiara i sintomi, tutto il personale, i compagni e lo stesso alunno indossano la mascherina e rispettano rigorosamente il distanziamento fisico;
4. L'alunno con sintomi viene accompagnato nell'aula dedicata e sorvegliato da personale scolastico munito di DPI fino all'arrivo dei genitori/tutori e non viene mai lasciato da solo;
5. I genitori dell'alunno con sintomi sono tenuti a prelevare il figlio personalmente o tramite un delegato nel più breve tempo possibile;
6. È prescritto all'alunno il rispetto dell'etichetta respiratoria (starnutire nella piega del gomito, a distanza dagli altri) e lo smaltimento dei fazzoletti da lui utilizzati;
7. Una volta che l'alunno è stato consegnato ai genitori o delegati, vengono pulite e disinfettate

senza indugio le superfici con le quali è venuto a contatto da collaboratori scolastici muniti di DPI;

8. Qualora l'alunno risulti positivo all'infezione da COVID-19 a seguito di tampone, il referente COVID nominato dal dirigente scolastico provvede a collaborare col Dipartimento di prevenzione fornendo l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti e dell'altro personale della scuola che è venuto a contatto con l'alunno nelle 48 ore precedenti all'insorgenza dei sintomi;
9. Il rientro a scuola dell'alunno risultato positivo a COVID-19 avviene nel rispetto della normativa nazionale e regionale e previa consegna di certificato medico;
10. Qualora l'alunno risulti negativo all'infezione da COVID-19 a seguito di tampone, è tenuto a restare a casa fino a guarigione clinica. Il rientro a scuola è consentito previa consegna dell'attestazione del medico di base o pediatra di libera scelta dal quale si evince che è stato seguito il percorso diagnostico/terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.

Art. 30 – Alunno con sintomatologia compatibile con infezione da COVID-19 a casa

1. Nel caso in cui, presso il proprio domicilio, un alunno accusi un aumento della temperatura corporea superiore ai 37.5° o altri sintomi compatibili con una infezione da COVID-19, deve restare a casa;
2. I genitori/tutori dell'alunno che accusi a un aumento della temperatura corporea superiore ai 37.5° o altri sintomi compatibili con una infezione da COVID-19 presso la propria abitazione contattano senza indugio il medico di base o il pediatra di libera scelta e comunicano alla scuola l'assenza per motivi di salute;
3. Qualora l'alunno risulti positivo all'infezione da COVID-19 a seguito di tampone, il referente COVID nominato dal dirigente scolastico provvede a collaborare col Dipartimento di prevenzione fornendo l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti e dell'altro personale della scuola che è venuto a contatto con l'alunno nelle 48 ore precedenti all'insorgenza dei sintomi;
4. Il rientro a scuola dell'alunno risultato positivo a COVID-19 avviene nel rispetto della normativa nazionale e regionale e previa consegna di certificato medico;
5. Qualora l'alunno risulti negativo all'infezione da COVID-19 a seguito di tampone, è tenuto a restare a casa fino a guarigione clinica. Il rientro a scuola è consentito previa consegna dell'attestazione del medico di base o pediatra di libera scelta dal quale si evince che è stato seguito il percorso diagnostico/terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.

Art. 31 – Operatore scolastico con sintomatologia compatibile con infezione da COVID-19 a scuola

1. Nel caso in cui un operatore scolastico (docente, personale ATA, educatori, ecc.) accusi a scuola un aumento della temperatura corporea superiore ai 37.5° o altri sintomi compatibili con una infezione da COVID-19, indossa la mascherina chirurgica e rientra presso il proprio domicilio dove contatta senza indugio il proprio medico di base;
2. Qualora l'operatore scolastico risulti positivo all'infezione da COVID-19 a seguito di tampone, il referente COVID nominato dal dirigente scolastico provvede a collaborare col Dipartimento di prevenzione fornendo l'elenco degli alunni nonché degli insegnanti e dell'altro personale della scuola che è venuto a contatto con l'operatore scolastico nelle 48 ore precedenti all'insorgenza dei sintomi;
3. Il rientro a scuola dell'operatore scolastico risultato positivo a COVID-19 avviene nel rispetto della normativa nazionale e regionale e previa consegna di certificato medico;
4. Qualora l'operatore scolastico risulti negativo all'infezione da COVID-19 a seguito di tampone, è tenuto a restare a casa fino a guarigione clinica. Il rientro a scuola è consentito previa consegna dell'attestazione del medico di base dal quale si evince che è stato seguito il percorso diagnostico/terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.

Art. 32 – Operatore scolastico con sintomatologia compatibile con infezione da COVID-19 presso il proprio domicilio

1. Nel caso in cui un operatore scolastico (docente, personale ATA, educatori, ecc.) accusi, presso il proprio domicilio, un aumento della temperatura corporea superiore ai 37.5° o altri sintomi compatibili con una infezione da COVID-19 deve restare a casa;
2. L'operatore informa senza indugio il medico di base e contatta la scuola comunicando l'assenza per motivi di salute, con certificato medico;
3. Qualora l'operatore scolastico risulti positivo all'infezione da COVID-19 a seguito di tampone, il referente COVID nominato dal dirigente scolastico provvede a collaborare col Dipartimento di prevenzione fornendo l'elenco degli alunni nonché degli insegnanti e dell'altro personale della scuola che è venuto a contatto con l'operatore scolastico nelle 48 ore precedenti all'insorgenza dei sintomi;
4. Il rientro a scuola dell'operatore scolastico risultato positivo a COVID-19 avviene nel rispetto della normativa nazionale e regionale e previa consegna di certificato medico;
5. Qualora l'operatore scolastico risulti negativo all'infezione da COVID-19 a seguito di tampone, è tenuto a restare a casa fino a guarigione clinica. Il rientro a scuola è consentito previa consegna dell'attestazione del medico di base dal quale si evince che è stato seguito il percorso diagnostico/terapeutico e di prevenzione per COVID-19, come disposto da documenti nazionali e regionali.